

REGOLAMENTO (CEE) N. 1845/93 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 3567/92 in ordine ai limiti individuali del diritto al premio per i produttori del settore delle carni ovine e caprine stabiliti nelle isole Canarie.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 363/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 5 ter, paragrafo 4,

considerando che le isole Canarie sono state assoggettate alle disposizioni previste dalla politica agricola comune, in particolare a quelle relative al regime di premio per pecora, soltanto a partire dal 1° luglio 1992; che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3567/92 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1199/93⁽⁴⁾, i limiti individuali del diritto al premio per i produttori stabiliti nelle isole Canarie sono fissati con riferimento ai premi concessi per la campagna 1992; che alcuni produttori non hanno presentato la domanda di premio relativa alla campagna 1992; che, per ovviare a tale situazione, è opportuno procedere alla concessione di diritti al premio ai produttori che hanno chiesto il premio per la prima volta nel 1993, purché possano comprovare che nel 1992 erano produttori di ovini e/o di caprini sul territorio delle isole Canarie, e comunque nel rispetto del massimale regionale stabilito all'articolo 12, paragrafo 5, lettera a) del regolamento da ultimo citato;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1993.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 12, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3567/92 è aggiunto il seguente comma:

• Nel corso della campagna 1993 e a condizione che il numero di diritti al premio attribuiti a norma del primo comma sia inferiore al massimale regionale, può essere attribuito un numero di diritti pari alla differenza tra le due cifre suddette ai produttori che, pur avendo chiesto il premio per la prima volta nel corso della campagna 1993, siano in grado di comprovare, con soddisfazione delle autorità competenti, la loro qualità di produttori di ovini e/o di caprini sul territorio delle isole Canarie nel 1992. Limitatamente alla differenza succitata, è fissato un limite individuale per produttore tenendo conto del numero di capi ammissibili per i quali è stato chiesto il premio per la campagna 1993, nonché degli elementi correttori di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3013/89. •

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dalla campagna 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 42 del 19. 2. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 362 del 10. 12. 1992, pag. 41.

⁽⁴⁾ GU n. L 122 del 18. 5. 1993, pag. 26.